

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 396 del - 8 MAR. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 40 del - 8 MAR. 2019

OGGETTO: Liquidazione a Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della riscossione provincia di Ragusa su incarico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa della cartella di pagamento n. 29720180006896845000 notificata il 08/01/2019 (Esecuzione sfratto n. 2215/2015 ditta D.M.A. s.a.s.).

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- ~~il D.A. n. 690 dell'11/05/2018 con il quale è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;~~
- la Legge 10 del 10 Luglio 2018 con la quale è stata modificata la L.R. n. 8/2012 che prevede la permanenza nella funzione del Commissario liquidatore fino al perfezionamento della nomina dei nuovi commissari di cui al comma 1 della medesima legge;

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente n. 03/RG del 03/12/2013 e n. 03/RG dell'11/02/2015 con la quale è stato conferito incarico di difesa e rappresentanza all'Avv. Agatino Luigi Di Stallo del foro di Ragusa al fine di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati a vario titolo dall'ente nei confronti di ditte ubicate negli agglomerati industriali di Ragusa e di Modica-Pozzallo;

CONSIDERATO che, in ottemperanza all'incarico conferito, l'Avv. Di Stallo ha promosso apposita procedura monitoria con contestuale sfratto nei confronti della ditta D.M.A. s.a.s.;

VISTA la cartella di pagamento n. 29720180006896845000 notificata il 08/01/2019 con la quale Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della riscossione provincia di Ragusa, su incarico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa, ha intimato al Consorzio, in qualità di soggetto passivo di imposta, il pagamento dell'importo complessivo di €. 887,33, comprensivo di imposta di registro, sanzione pecuniaria, interessi e costo di notifica, dovuto a titolo di mancato pagamento dell'imposta di registrazione dell'esecuzione sfratto n. 2215/2015 emesso nei confronti della ditta D.M.A. s.a.s.;

VISTA la relazione istruttoria del 08/03/2019 (Prot. n. 381 del 08/03/2019), che fa parte integrante del presente provvedimento, completa di attestazione di regolarità contabile e impegno di spesa, dalla quale si evince la necessità di liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia la somma di €. 887,33 a saldo dell'imposta di registrazione dell'esecuzione sfratto n. 2215/2015;

PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento delle suddetta somma dovuta al fine di evitare gli oneri aggiuntivi derivanti da atti giudiziari di pagamento in esecuzione della predetta cartella di pagamento n. 29720180006896845000 notificata il 08/01/2019;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

RITENUTO di liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia la somma di €. 887,33 a saldo dell'imposta di registrazione dell'esecuzione sfratto n. 2215/2015;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n. 690 dell'11/05/2018;

VISTA la nota prot. n. 13932 del 26/02/2019 dell'Assessorato delle Attività Produttive con la quale si autorizza la gestione provvisoria per i mesi di febbraio - marzo 2019;

DETERMINA

1. impegnare la somma complessiva di € 887,33 sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;
2. liquidare e pagare per le causali di cui in premessa a Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della riscossione provincia di Ragusa, su incarico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa, la complessiva somma di € 887,33, comprensiva di imposta di registro, sanzione pecuniaria, interessi e costo di notifica, dovuta a titolo di mancato pagamento dell'imposta di registrazione dell'esecuzione sfratto n. 2215/2015 emesso nei confronti della ditta D.M.A. s.a.s.;
3. effettuare il pagamento nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
4. prelevare la complessiva somma di € 887,33 dal Cap. 142 del bilancio di competenza.

Il Commissario Liquidatore
Dr. Leonardo Migliore

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 381 del - 8 MAR. 2019

**Al Commissario Liquidatore
SEDE**

OGGETTO: Liquidazione cartella di pagamento n. 297 2018 0006896845000 notificata il 08/01/2019 relativa all'esecuzione sfratto n. 2215/2015 emesso in danno della ditta D.M.A. s.a.s..

RELAZIONE

In riferimento a quanto in oggetto, si specifica che con cartella di pagamento n. 297 2018 0006896845000 notificata in data 08/01/2019, l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, tramite Riscossione Sicilia S.p.A. (Ruolo n. 2018/000534, reso esecutivo in data 09/11/2018), ha richiesto al Consorzio, in qualità di soggetto passivo di imposta, il pagamento della complessiva somma di €. 887,33, comprensiva di sanzione, oneri di riscossione e diritti di notifica, dovuta a titolo di mancato pagamento dell'imposta di registrazione dell'esecuzione sfratto n. 2215/2015 emesso su ricorso del Consorzio nei confronti della ditta D.M.A. s.a.s..

Stante quanto sopra, appare consigliabile non proporre opposizione avverso la citata cartella esattoriale e si rappresenta l'urgenza di provvedere, al fine di evitare azioni esecutive con aggravio di spese per l'Ente, alla immediata liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa della complessiva somma di €. 887,33, come specificata nella cartella di pagamento n. 297 2018 0006896845000 notificata in data 08/01/2019.

Si rappresenta l'urgenza e l'indifferibilità del pagamento delle suddette spese.

Si attesta la regolarità contabile della superiore proposta di determinazione e la conseguente copertura finanziaria della spesa di €. 887,33 a valere sul Bilancio della Liquidazione del Consorzio Asi di Ragusa.

Il Collaboratore
Dott. Gherardo Marinelli



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: **UF53BO**

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Da "notifica cartelle Sicilia" <notifiche.sicilia@cert.riscossionesicilia.it>

A "consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it" <consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it>

Data martedì 8 gennaio 2019 - 17:36

Notifica cartella di pagamento n. 29720180006896845000 Codice Fiscale 00119380889

Mittente: Riscossione Sicilia

Con la presente si notifica l'atto in oggetto

In caso di pagamento presso banche, uffici postali, tabaccai abilitati e sportelli dell'agente della riscossione si dovrà stampare* il bollettino RAV contenuto nel documento PDF allegato alla presente e-mail.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

*) La stampa in proprio potrebbe non garantire le specifiche tecniche richieste per l'accettazione da parte degli uffici postali.

Allegato(i)

2972018000689684500000119380889.pdf (795 Kb)



CARTELLA DI PAGAMENTO N. 297 2018 00068968 45/000

Questa cartella è stata emessa da Riscossione Sicilia SpA,
Agente della riscossione - prov. di Ragusa
Via Archimede 112 - 97100 RAGUSA
su incarico di:

- Agenzia delle Entrate


Lotto di stampa n. 04063
Gruppo: 0015



DESTINATARIO
Spett. CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID

PIAZZALE CESARE ZIPELLI SNC
97100 RAGUSA RG

Cod. Fisc. 00119380889



Spett. CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute a Riscossione Sicilia per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

◦ Agenzia delle Entrate	Registrazione atti giudiziari anno 2015	855,78
◦	oneri di riscossione spettanti a Riscossione Sicilia SpA	25,67
◦	diritti di notifica spettanti a Riscossione Sicilia SpA	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 887,33

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che Riscossione Sicilia deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.




Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che Riscossione Sicilia deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.



Spettano a Riscossione Sicilia

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	855,78	25,67	5,88	887,33	-
Oltre 60 giorni	855,78	51,35	5,88	913,01	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:

- on line sul sito www.riscossionesicilia.it;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella successiva sezione).

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare a Riscossione Sicilia una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa da Riscossione Sicilia nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere a Riscossione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Riscossione Sicilia sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta a Riscossione Sicilia. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Le ricordiamo, infine, che la citata norma prevede anche, per il contribuente che produce falsa documentazione - ferma restando la responsabilità penale - l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad un importo compreso tra il 100% e il 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia di Riscossione Sicilia - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.riscossionesicilia.it o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE RISCOSSIONE SICILIA

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- inviando una e-mail all'indirizzo indicato sul sito www.riscossionesicilia.it;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
RAGUSA	Via Archimede, 112	Ragusa	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	0932/686302

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Giuseppe Teresi ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato a Riscossione Sicilia il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione e pagare attraverso l'Area riservata del sito www.riscossionesicilia.it.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito, per brevità, RS), con sede legale in via Emanuele Morselli, 8 - 90143 Palermo, codice fiscale 00833920150 e partita IVA: 4739330829, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

RS tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione dei tributi nella Regione Siciliana in attuazione della riforma nazionale del servizio portata dal D.L. n. 203/05 - convertito nella Legge n. 248/05 - e recepita a livello regionale con la L.R. n. 19/05.

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi a RS, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 112 del 1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebitato, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di RS in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Riscossione Sicilia S.p.A., Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con modalità:

- cartacea, all'indirizzo di Via Emanuele Morselli, 8 - 90143 Palermo;
- telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata protezione.dati@pec.riscossionesicilia.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: paolorecla.dpo@legalmail.it

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa - ufficio territoriale di Ragusa
 Piazza Aconcagua 6 97100 RAGUSA RG

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Registrazione atti giudiziari anno 2015

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Registrazione atti giudiziari anno 2015

Somme dovute a seguito di avviso di liquidazione n. 000002215 sottonumero 0 anno 2015

Registrazione atto giudiziario emesso da TRIBUNALE

Ruolo n. 2018/000534.

Reso esecutivo in data 09-11-2018.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TYK 2015RAG18003A000476000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO BUSCEMA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa - ufficio territoriale di Ragusa, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	
					entro le scadenze	oltre le scadenze
1	2015	109T	Registro varie proporzionali	630,00	18,90	37,80
2	2015	671T	Imposta di registro sanzione	189,00	5,67	11,34
3	2015	731T	Interessi tasse e imposte indirette	18,78	0,56	1,13
4	2015	940A	Costo della notifica degli atti	18,00	0,54	1,08
Totale				855,78	25,67	51,35

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **881,45**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **907,13**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

segue

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-*bis* del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

segue

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è

segue

stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

€ sul C/C n.1 24 89944 di Euro 887,33

Intestato a:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. RG - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID
Residente in: 97100 RAGUSA. RG

Cod. Fiscale: 00119380889
N. Documento: 29720180006896845/000
Cod. Rav: 81030774951398172

IMPORTO TOTALE

BOLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
81030774951398172	

€ sul C/C n.12489944

TD 247
INTESTATO A:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. RG - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030774951398172

di Euro 887,33



29781030774951398172

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81030774951398172
Eseguito da: CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID	
Residente in: 97100 RAGUSA RG	
Cod. Fiscale: 00119380889	
N. Documento: 29720180006896845/000	

BOLO DELL'UFF. POSTALE
Carta filippina

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
Numero conto

100111274951398172

<081030774951398172>

00000887+33>

12489944<

247>

Autonizzo l'addebito sul C/C bancario.....
Filiale..... Data

Firma.....
Importante non scrivere nella zona sottostante

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

